

Provvedimenti regionali in materia di animali d'affezione

Aggiornato al 08/06/2016



SOMMARIO

ABRUZZO

[Legge Regionale 7 maggio 2007, n.9 “Cimiteri per animali d'affezione”](#) Pag. 4

[D.D.R. 31 dicembre 2014 n.DG21-167 “Linee guida per lo smaltimento di animali morti”](#) Pag. 5

EMILIA-ROMAGNA

[Bologna – Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del cimiteri per animali d'affezione](#) Pag. 6

[Bologna – Disciplina igienico-sanitaria dei cimiteri per piccoli animali d'affezione](#) Pag. 14

FRIULI VENEZIA GIULIA

[Legge Regionale 12 dicembre 2006, n.26 “Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione”](#) Pag.16

[Trieste – Regolamento Comunale di Trieste per la tutela ed il benessere degli animali \(artt.49-50\)](#) Pag. 17

LAZIO

[Legge Regionale 21 ottobre 1997, n.34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” \(artt. 3, 7\)](#) Pag. 20

LIGURIA

[Legge Regionale 22 marzo 2000, n.23 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” \(art.16\)](#) Pag. 22

[Legge Regionale 22 dicembre 2015, n.25 “Norme in materia di cimiteri per animali”](#) Pag. 23

LOMBARDIA

[Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n.6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” \(artt. 29-30\)](#) Pag. 26

MARCHE

[Legge Regionale 1 febbraio 2005, n.3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali” \(artt. 10-11\)](#) Pag. 27

MOLISE

[Legge Regionale 21 aprile 2008, n.9 “Cimiteri per animali d'affezione”](#) Pag. 28



PIEMONTE

[Legge Regionale 7 aprile 2000, n.39 "Cimiteri per animali d'affezione"](#) Pag. 29

[Regolamento Regionale 22 maggio 2001, n.5/R "Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della L.R- 7 aprile 2000, n.39 \(cimiteri per animali d'affezione\)"](#) Pag. 30

PUGLIA

[Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8 "Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione" – capo V](#) Pag. 24

SICILIA

[Legge Regionale 3 luglio 2000, n.15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo" \(art. 23\)](#) Pag. 42

TOSCANA

[Legge Regionale 20 gennaio 2015, n.9 "Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione"](#) Pag. 43

[Pistoia – Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali, allegato A \(artt.62-74\)](#) Pag. 44

[San Godendo \(FI\) – Disciplina igienico-sanitaria dei cimiteri per piccoli animali d'affezione](#) Pag. 53

VENETO

[Delibera Giunta Regionale 7 febbraio 2006, n.24. "Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'igiene veterinaria nel territorio della Regione Veneto" \(art.9\)](#) Pag. 55



LEGGE REGIONALE 7 maggio 2007, n. 9 “Cimiteri per animali d’affezione”

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l’istituzione di cimiteri per animali di affezione.

Articolo 2 (Destinatari)

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Articolo 3 (Autorizzazione)

1. L’istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell’autorità comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4 (Inumazione spoglie)

1. Le spoglie di animali di cui all’art. 2, possono essere inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20x20, nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall’autorità competente.

Articolo 5 (Riserva)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie destinate all’incenerimento in impianti autorizzati.

Articolo 6 (Raccolta e trasporto spoglie)

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).

Articolo 7 (Norme di attuazione)

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell’apposito regolamento di cui all’art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

DETERMINAZIONE 31.12.2014, n. DG21/167 Applicazione nella Regione Abruzzo del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante: "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano". Approvazione Linee Guida sulle procedure per lo smaltimento degli animali morti incluso il regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, sulle procedure di gestione degli animali in difficoltà e sulle procedure di smaltimento delle carcasse di animali selvatici.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis...

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1. di recepire l' Accordo n° 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante:" Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 e di approvare le procedure per il riconoscimento/registrazione di stabilimenti o utenti ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 riportate nell'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le Linee Guida concernenti le modalità di smaltimento degli animali morti, incluso il regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, come da allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare le Linee Guida sulla modalità di gestione degli animali selvatici terrestri e acquatici in difficoltà e smaltimento delle carcasse come da Allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che per effetto delle misure sopra descritte gli allegati alla delibera 111/2005 sono privi di efficacia a partire dalla data odierna;
5. di trasmettere copia della presente Determinazione ai Direttori Generali ed ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Dipartimento per la Salute ed il Welfare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
7. di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

Al seguente link la documentazione completa [Bollettino Ufficiale Speciale n. 11 del 30 Gennaio 2015.](#)



EMILIA-ROMAGNA

Bologna – Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del cimiteri per animali d'affezione

Art. 1 (OGGETTO)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura comunale deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione.
2. La struttura, istituita ai sensi dell'art. 279 del vigente Regolamento d'Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente, è denominata "Cimitero per animali d'affezione".

Art. 2 (FINALITA')

1. L'Amministrazione comunale di Bologna intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:
 - a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
 - b) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 3 (AMBITI DI COMPETENZA DEL COMUNE)

1. Il Comune gestisce la struttura secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
2. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento.
3. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale dell'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica.
4. Compete inoltre al Comune:
 - a) collaborare con l'eventuale gestore e con l'AUSL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
 - b) individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
 - c) concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.

Art. 4 (AMBITI DI COMPETENZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE - VIGILANZA CONTROLLO E SANZIONI)

1. Ai sensi delle vigenti norme generali del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare delle norme che individuano le funzioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL, compete all'AUSL la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali.
2. In caso di inosservanza delle presenti norme regolamentari, i soggetti abilitati da leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunale comminano la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali.
3. L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'AUSL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 5 (COLLABORAZIONE TRA COMUNE, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DI VOLONTARIATO)



1. Il Comune o il gestore della struttura possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle associazioni.

2. Il Comune regola, con protocollo d'intesa, le modalità di informazione e di accesso alla struttura di associazioni e organizzazioni di volontariato, aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta.

Art. 6 (COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA)

1. Qualora Il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura, il relativo contratto di affidamento disciplina:

- a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
- b) il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'AUSL;
- c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
- d) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- e) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
- f) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'AUSL;
- g) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene vigente, dal presente Regolamento e delle norme di attuazione del PRG vigente. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio;
- h) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi che gli sono stati affidati; inoltre dovrà informare preventivamente il Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;
- i) l'onere delle utenze;
- j) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
- k) il servizio di custodia attivo per 12 ore giornaliere.

2. Ulteriori competenze del gestore sono definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

3. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:

- a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
- b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;



- c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
- d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
- e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
- f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero

Art. 7 (SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI)

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4).

2. Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Bologna e di animali deceduti a Bologna di proprietà di cittadini con domicilio nel Comune. La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è avvenuto il decesso. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.

3. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono di norma non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'AUSL.

4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.

5. Possono essere offerti a pagamento, a prezzi di mercato, secondo i parametri stabiliti dal Comune, i seguenti servizi:

- a) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
- b) confezionamento feretri;
- c) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
- d) disseppellimento degli stessi;
- e) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili , resti mortali e resti mineralizzati;
- f) tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati ;
- g) tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
- h) estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.

6. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

Art. 8 (SISTEMA DEI TRASPORTI)



1. Il trasporto al cimitero delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri avviene a cura dei proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del D.Lgs. n. 508/1992 e del Regolamento 2002/1774/CE (art. 7 e Allegato II).

2. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto sono racchiuse in contenitore di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria su apposito modello che riporta il Comune in cui l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

4. Il trasporto delle ceneri animali avviene in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è riportata la dizione "Ceneri di sottoprodotto animale di Categoria 1".

5. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Art. 9 (CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEL CIMITERO)

1. Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a) la fascia di rispetto;
- b) le aree di parcheggio;
- c) gli accessi;
- d) la viabilità interna;
- e) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
- f) gli edifici dei servizi collaterali

2. Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultano:

- a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b) la sua estensione;
- c) l'orografia;
- d) la natura fisico chimica del terreno;
- e) la profondità e la direzione della falda freatica.

3. La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura è non inferiore a m. 50, con divieto in tale fascia di rispetto di edificazioni o di ampliamenti, che interessino l'area di rispetto, di edifici preesistenti alla distanza minima di m. 50.

4. E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.



5. L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.
6. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.
7. La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
8. L'intera area cimiteriale dispone di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.
9. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.
10. E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.
11. La struttura dispone degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica.
12. L'impianto cimiteriale comprende:
 - a) aree per seppellimento;
 - b) area per dispersione di ceneri nel terreno;
 - c) area per i servizi collaterali.

Art. 10 (FOSSE DI SEPPELLIMENTO)

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree sono distinte per turni di disseppellimento rispettivamente di 5 e 10 anni.
2. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.
3. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.
4. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
5. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.
6. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50 , riducibile a m. 0,30.
7. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).

Art. 11 (SISTEMA DI SEPPELLIMENTO)



1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).
3. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono inceneriti non individualmente.
6. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
7. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
8. In via straordinaria e previa autorizzazione comunale, sono ammessi singoli seppellimenti di spoglie animali, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati in terreni privati riconosciuti a ciò idonei dal Comune sotto il profilo idrogeologico, al di fuori dei centri abitati così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n.285/1992; in tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.

Art. 12 (SISTEMA DI INCENERIMENTO)

1. L'incenerimento si realizza con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione ai quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
2. L'impianto soddisfa le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 12 e Allegato IV).
3. In particolare vengono osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le spoglie e le parti animali destinate all'incenerimento sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori e in condizioni adeguate di temperatura e in ambienti idonei a non esporle a uccelli, roditori e insetti;
 - b) l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;



- c) la camera di combustione ha capienza tale da permettere l'accoglimento di animali di lunghezza totale fino a cm 160 e peso fino a Kg 110;
- d) l'impianto di incenerimento è dotato di post-combustore;
- e) i gas prodotti dalla combustione sono portati alla temperatura di almeno 850° C misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione;
- f) sono presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

4. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.

5. I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.

6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero, previa valutazione di impatto ambientale sottoposta al parere di ARPA.

7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992 .

Art. 13 (IMPIANTI E FUNZIONI COLLATERALI)

1. La struttura è dotata dei seguenti impianti:

- a) aree di seppellimento;
- b) area per dispersione ceneri;
- c) forno inceneritore;
- d) cella frigorifera a contenuto plurimo;
- e) colombario - ossario;
- f) colombario - cinerario;
- g) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

2. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

- a) ufficio con attesa per il pubblico;
- b) archivio;
- c) sosta per il personale addetto;
- d) spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
- f) sala onoranze, con spazio per confezionamento feretri;
- g) ripostigli e deposito attrezzi

Art. 14 (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

1. Con successivi atti, il Comune determina:

- a) la disciplina, il costo e le modalità di pagamento delle concessioni delle cellette ossario e cinerarie;



b) ogni altro elemento di carattere economico e gestionale non contemplato dal presente regolamento.

Art. 15 (ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato A

Definizioni

Parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati (art. 3, DPR n. 254/2003 - modificato)

Parti anatomiche riconoscibili: arti o parti di essi o parti dell'animale al quale sono stati amputati.

Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, provenienti da disseppellimento o consegnati al cimitero come tali.

Resti mineralizzati: esiti della completa scheletrizzazione provenienti da disseppellimento o da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario o consegnati al cimitero come tali.

Centri abitati (art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n.285/1992)

Raggruppamento continuo di edifici, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da un numero di 25 fabbricati o da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Allegato B

NORME DI RIFERIMENTO

D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art. 1) Regolamento di polizia veterinaria.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8) Nuovo codice della strada

D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27.11.1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e la immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli animali per alimenti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Legge 30 marzo 2001, n. 130 9 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Regolamento (CE) 30 ottobre 2002, n. 1774/2002

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) 12 maggio 2003, n. 811/2003 Regolamento della Commissione che applica il regolamento CE n. 1774/2002.

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.



EMILIA-ROMAGNA

Bologna – Disciplina igienico-sanitaria dei cimiteri per piccoli animali d'affezione

Art. 1 Autorizzazione

Per l'attivazione dei cimiteri per piccoli animali d'affezione necessita l'autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario.

Art. 2 Requisiti dei cimiteri

Valgono le norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 24 giugno 1993 , n. 24.

Art. 3 Inumazione

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica. Ciascuna fossa deve essere scavata fino ad un massimo di due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto l'animale, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno alla carcassa e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo. Le carcasse devono essere avvolte in un panno imbevuto di idoneo disinfettante.

Art. 4 Tumulazione

Nei colombari destinati alla tumulazione ogni cassa deve essere posta in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta o costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento. Gli animali destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo a chiusura ermetica, l'altra esterna di legno.

Art. 5 Disposizioni particolari

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, la carcassa deve essere avvolta con un lenzuolino imbevuto di soluzione disinfettante. Se l'animale è portatore di radioattività vanno osservate le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale. In entrambi i casi l'animale deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di metallo a chiusura ermetica, l'altra esterna di legno.

Art. 6 Esumazione

Le esumazioni si eseguono dopo un quinquennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti dell'animale, si utilizzano per nuove inumazioni.

Art. 7 Cremazione

La cremazione, metodo da preferire e da incentivare, viene eseguita in idoneo impianto di incenerimento.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun animale devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno le generalità del proprietario, con le caratteristiche segnaletiche dell'animale. Nel cimitero deve essere predisposto un colombaio per raccogliere queste urne. Le urne possono essere accolte presso i singoli proprietari.

Art. 8 Sanzioni amministrative

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardino leggi, regolamenti e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 346 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, 3 modificato dall'art. 31 del D.P.R. 10 giugno



1955, n. 854, e dall'art. 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'ammenda di lire 20.000 a lire 200.000.

L'importo potrà anche essere definito fra il minimo ed il massimo, a discrezione dell'accertatore, secondo l'art. 11 della citata Legge 689/1981.

Ai sensi della L. R. 28 aprile 1984, n. 21:

- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni a norme igienico-sanitarie spettano alle UU.SS.LL. (art. 18, secondo comma);
- l'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria, applicate dal Sindaco, è svolta dal competente Servizio Veterinario dell'A.S.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 29.05.2001 Art. 3 MODIFICATO
DELIBERAZIONE C.C. N.35 DEL 29.11.2002



Legge Regionale 12 dicembre 2006, n.26
Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione

Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità, la presente legge disciplina le modalità per l'attivazione e il funzionamento di cimiteri per animali d'affezione.

Art. 2 (Spoglie animali destinate ai cimiteri)

1. Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie e accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari.
2. L'inumazione è consentita a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali e comunitarie.

Art. 3 (Istituzione e localizzazione dei cimiteri)

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.
2. L'istituzione dei cimiteri è soggetta ad autorizzazione dei Comuni.
3. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai Comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica.

Art. 4 (Norme di attuazione)

1. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le sanzioni e le modalità tecniche e operative di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni della presente legge.

Capo 1 (Seppellimento degli animali)

Articolo 49 (Inumazione degli animali)

1. È consentito il sotterramento di animali di compagnia di proprietà in terreni privati cittadini od in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso e certificato qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli uomini ed agli animali (Regolamento CEE n. 17774/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 ottobre 2003).

Articolo 50 (Cimitero degli animali)

1. Gli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche comunemente classificate come animali di affezione - ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia e altri animali domestici di piccole dimensioni - possono beneficiare della sepoltura nelle aree a tal scopo destinate a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Nel cimitero destinato ad accogliere le spoglie animali, in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2825 dd. 19 settembre 2003, è consentito il solo interrimento delle carcasse non la loro tumulazione.

3. Il cimitero per animali d'affezione deve distare almeno 200 m dal primo insediamento residenziale salvo quanto previsto dall'art. 338 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 dd. 27 luglio 1934.

4. I progetti di costruzione e/o di ampliamento del cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico della località individuata, corredato da una relazione idrogeologica del suolo interessato, con speciale riguardo all'ubicazione, all'orografia, all'estensione dell'area ed alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità ed alla direzione della falda idrica e devono essere approvati dal Comune previo parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

5. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune destinati ad ospitare le spoglie animali, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri destinati ad ospitare le spoglie animali o quando siano soppressi quelli vecchi o quando siano state apportate modifiche e/o ampliamenti a quelli esistenti.

6. L'area deve essere delimitata con idonea recinzione non superiore a mt. 1,50.

7. I campi destinati alla sepoltura per inumazione sono ubicati in suolo idoneo sotto i seguenti aspetti:

- a) per struttura geologica e mineralogica;



b) per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno; c) per il livello della falda idrica.

8. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione delle carcasse animali. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere - in piena - o, comunque, col più alto livello della zona di assorbimento capillare – almeno a distanza di m. 2,50 dal piano di campagna.

9. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici – uno dei quali anche per soggetti disabili – a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. Dovrà pure essere dotato di un locale ufficio riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio. Dovranno essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 ed al relativo regolamento di attuazione promulgato con DPR 384/78. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle carcasse animali.

10. La profondità della fossa di inumazione non deve essere superiore a m. 1,50 dalla superficie; la parte più alta del contenitore delle spoglie animali deve essere ad una profondità di almeno m. 0,70 dal piano di campagna per gli animali di piccola-media taglia (inferiori ai 40 kg); intorno ed al di sopra della cassa verrà posizionata la terra scavata alla superficie mentre quella scavata in profondità verrà posizionata in superficie onde garantire una opportuna rotazione della terra intorno alle casse di inumazione; le dimensioni delle fosse andranno commisurate alle casse utilizzate per le sepolture, la distanza tra le fosse deve essere di almeno m. 0,30 in ogni lato. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. È ammessa l'inumazione dei cadaveri in plastiche biodegradabili che dovranno venir lacerate in più punti prima del loro ricoprimento con la terra. È ammessa per animali di piccola taglia anche l'inumazione entro sacchi di cotone.

11. Lo spessore della cassa di legno che contiene la carcassa dell'animale non deve essere inferiore a cm. 1 per animali di peso inferiore a 40 kg, ed a cm. 1,5 per animali di peso superiore, il coperchio della cassa deve essere chiuso con viti che ne assicurino la tenuta.

12. È vietata l'inumazione in contenitori che presentino qualche costituente non biodegradabile.

13. Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo od altro monumento funerario che riporti esclusivamente le caratteristiche segnaletiche dell'animale: almeno 1/3 della superficie della fossa deve essere lasciata libera dal monumento funerario per favorire i processi di mineralizzazione.

14. Per l'inumazione degli animali è richiesto il certificato rilasciato dal medico Veterinario curante che attesti l'assenza di malattie infettive o parassitarie di cui agli artt. 1 e 5 del D.P.R. n. 320/54.



15. Nel cimitero deve essere apprestato un manufatto fisso, da adibire ad ossario comune per raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni, che dovrà presentare caratteristiche di impermeabilità a liquidi e gas e dovrà essere chiuso con apposita botola a tenuta ermetica.

16. Le ceneri derivanti dall'incenerimento di ciascun animale potranno eventualmente essere accolte in apposita urna cineraria di materiale impermeabile, resistente ed infrangibile, che verrà chiusa, dopo l'introduzione delle ceneri dell'animale, con un coperchio a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa; all'esterno andranno riportate le caratteristiche segnaletiche dell'animale. Le ceneri potranno essere anche sparse nel cinerario comune o su altro terreno che verrà indicato dal Comune.

17. Le urne cinerarie andranno posizionate entro appositi colombari. Le urne cinerarie potranno essere conservate anche in casa.

18. Il turno di esumazione non è inferiore ai 10 anni; qualora, all'atto dell'esumazione la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile raccogliere le ossa in contenitori di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm chiusi con saldatura, recanti all'esterno le caratteristiche segnaletiche dell'animale, da posizionare entro appositi colombari; in via alternativa sarà possibile posizionare le ossa all'interno dell'ossario comune in forma indistinta. Le ossa potranno, altresì, essere cremate e le relative ceneri potranno essere raccolte nelle urne cinerarie sopra descritte che andranno posizionate entro appositi colombari. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle ossa potranno essere sparse nel cinerario comune, conservate in urne a casa o nel cimitero.

19. Il terreno ed i colombari liberati sono utilizzabili per nuove sepolture. Le ceneri conservate nei colombari alla scadenza verranno sparse nel cinerario comune.

20. La gestione dell'impianto cimiteriale è dotata di registro vidimato annualmente in ogni sua parte dall'Azienda per i Servizi Sanitari; il registro deve riportare per ogni animale sepolto: il tipo, le caratteristiche segnaletiche dell'animale, il proprietario, la data di sepoltura, il numero progressivo, il luogo di sepoltura. Le certificazioni veterinarie acquisite vanno allegare al registro.

21. Gli addetti all'impianto cimiteriale sono dotati di dispositivi di protezione individuale e soggetti ai controlli ed ai provvedimenti di profilassi previsti dalle vigenti norme per la protezione dei lavoratori dai rischi biologici, fisici e chimici.

22. I rifiuti provenienti dalle esumazioni, e quelli prodotti da altre attività cimiteriali, devono essere smaltiti nel rispetto delle modalità previste.

23. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di proprietà.

24. La vigilanza sull'impianto cimiteriale è esercitata dall'Azienda per i Servizi Sanitari.



LAZIO

Legge Regionale 21 ottobre 1997, n.34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” (artt. 3, 7)

Articolo 3 (Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL)

1. I servizi veterinari delle aziende USL:

- a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
- b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso;
- c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero;
- d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
- e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;
- g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e dei gatti;
- h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
- i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari, a medici veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni.

3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:

- a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
- b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali;
- c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.

4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni che abbiano nei loro compiti statuari la protezione e la tutela degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.



5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all'articolo 18; tale programma è attuato entro due anni.

Articolo 7 (Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali)

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.

2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà; sia in caso di comodato che di privata proprietà, privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.



Articolo 16 (Cimiteri per animali)

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.
3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge favorisce l'istituzione di cimiteri per animali di affezione nel territorio ligure, dettandone i criteri e disciplinandone le modalità.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, viene privilegiata l'iniziativa privata ed associativa.

Articolo 2 (Destinatari)

1. Nei cimiteri per animali di affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa statale ed europea.

Articolo 3 (Autorizzazione)

1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta all'autorizzazione del Comune competente per territorio secondo le procedure definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento di attuazione.
2. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L'autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.

Articolo 4 (Inumazione spoglie)

1. Le spoglie di animali di cui all'articolo 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti giudicati idonei dal Comune competente per territorio.

Articolo 5 (Raccolta e trasporto spoglie)

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Articolo 6 (Norme di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione previsto all'articolo 3, nel quale sono altresì definite le modalità tecniche e operative del registro delle presenze.

Articolo 7 (Norma di rinvio)

1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8 (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 22 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE

22 DICEMBRE 2015 N. 25

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Matteo Rosso, Angelo Vaccarezza, Alessandro Puggioni, Alessandro Piana, Stefania Pucciarelli, Claudio Muzio, Giovanni De Paoli, Alice Salvatore, Francesco Battistini, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Gabriele Pisani, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Andrea Costa, in data 22 settembre 2015, dove ha acquisito il numero d'ordine 10;
- b) è stata assegnata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 24 settembre 2015;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 12 novembre 2015;
- e) è stata esaminata ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2015;
- f) la legge regionale entra in vigore il 7 gennaio 2016.

1. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione del Consigliere Rosso M.

Con questo sintetico testo di legge, la Regione Liguria intende favorire l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione, disciplinando le modalità e dettando i criteri per la loro realizzazione e il funzionamento.

Il contenuto di tale legge regionale è adottato nel rispetto di disposizioni legislative vigenti a livello nazionale e seguendo il modello degli interventi legislativi da parte di altre regioni italiane, le quali si sono attivate emanando analoghe leggi per la realizzazione di cimiteri per animali di affezione o inserendo specifiche disposizioni all'interno di provvedimenti amministrativi.

Pertanto, anche l'intervento della regione Liguria è volto a far sì che le spoglie e le ceneri degli animali di affezione, per molti anni considerati componenti della famiglia o per il valore terapeutico derivante dalla loro vicinanza a soggetti portatori di handicap che li aiuta a migliorare la qualità della vita, ricevano adeguata sepoltura per un ricordo nel tempo.

Di conseguenza, per dare risposta alle moltissime richieste provenienti dai proprietari di animali di affezione e dalle associazioni interessate, è stato approvato questo testo di legge che prevede il beneficio della sepoltura, previo apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa statale o comunitaria.



L'articolato prevede, inoltre, che l'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta all'autorizzazione del comune competente per territorio secondo le procedure definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento di attuazione, che sarà approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale verranno, altresì, definite le modalità tecniche e operative del registro delle presenze.

In sede di Commissione, il testo di legge è stato sottoposto ad un programma di audizioni con i soggetti interessati, che hanno espresso un notevole apprezzamento nei confronti della finalità della normativa in questione. Inoltre, nel corso dell'esame da parte della competente Commissione, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno accolto le osservazioni formulate dal Consiglio delle Autonomie Locali, allo scopo di perfezionare il testo di legge che ha, pertanto, ottenuto vasto consenso da parte delle forze politiche presenti in Consiglio, oltre alla sottoscrizione dell'iniziativa stessa.

Auspico, in conclusione, che anche l'Assemblea legislativa voglia suffragare a voti unanimi il testo di legge, al pari di quanto avvenuto in sede di esame referente, consentendo alla regione Liguria di dotarsi in tempi brevi di una normativa fortemente richiesta dall'utenza, considerando, altresì, che dall'attuazione di questa legge regionale non deriveranno oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

1. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 5

- . Il regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300;
- . il regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 è pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.

Nota all'articolo 7

- . La legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 è pubblicata nel B.U. 12 aprile 2000, n. 7.



Articolo 29 (Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione)

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e del l'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.
3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Articolo 30 (Sepoltura degli animali d'affezione)

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.
2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

Articolo 10 (Seppellimento degli animali)

1. Il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui all'articolo 9, comma 2, la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'articolo 11.

Articolo 11 (Regolamento regionale)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:

- a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di commiato;
- b) l'individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori che svolgono le attività di cui alla lettera a);
- c) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
- d) i requisiti e le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 5;
- e) i requisiti per la realizzazione e l'uso delle aree e spazi per l'inumazione degli animali da affezione, nonché per l'eventuale cremazione degli stessi.

2. Con decreto del Direttore generale del dipartimento servizi alla persona e comunità della Regione si definiscono:

- a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
- b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

ARTICOLO 1 Finalità

1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione, al fine di garantire la tutela dell'igiene pubblica, la salute della comunità e dell'ambiente e consentire la continuità del rapporto affettivo con gli animali medesimi.

ARTICOLO 2 Destinatari

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione di piccola taglia, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

ARTICOLO 3 Autorizzazione

1. I cimiteri possono essere istituiti e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati previa autorizzazione dell'autorità comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento.

ARTICOLO 4 Inumazione spoglie

1. Le spoglie di animali di cui all'art. 2 possono essere inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20x20, nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

ARTICOLO 5 Riserva

1. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

ARTICOLO 6 Norme di attuazione

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito regolamento di cui all'art. 3. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione.

Art. 2 (Destinatari)

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 3 (Autorizzazione)

1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'Autorità comunale secondo le procedure definite da apposito Regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 (Inumazione spoglie)

1. Le spoglie di animali di cui all'articolo 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'Autorità competente.

Art. 5 (Riserva)

1. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 6 (Raccolta e trasporto spoglie)

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).

Art. 7 (Norme di attuazione)

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito Regolamento di cui all'articolo 3.

PIEMONTE

Regolamento Regionale 22 maggio 2001, n.5/R “Regolamento di attuazione di cui all’art. 3 della L.R- 7 aprile 2000, n.39 (cimiteri per animali d’affezione)

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati che da enti pubblici.
2. I siti cimiteriali per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dall'Amministrazione comunale nell'ambito dello strumento urbanistico.
3. In tali cimiteri è consentito esclusivamente l'interro di spoglie delle specie animali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali da affezione).
4. Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione devono essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
5. Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito l'interramento delle spoglie, non la loro tumulazione.

Art. 2 (Procedure autorizzative di carattere localizzativi)

1. I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione edilizia. La relativa domanda deve essere corredata dall'elaborato progettuale di rito, accompagnato dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- a) relazione idrogeologica della località, con particolare riferimento alla composizione chimicofisica del terreno, alla profondità e alla direzione della falda;
- b) una relazione tecnico-sanitaria che rechi:
 - 1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area;
 - 2) la descrizione dell'area dovrà altresì, valutare la compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica. Dovranno inoltre essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, l'ubicazione ed il numero di servizi igienici, l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e al relativo regolamento di attuazione promulgato con decreto del Presidente della Repubblica 384/78;
- c) estratto del P.R.G.C. in scala non inferiore a 1:2000 che rappresenti, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con indicata, tra l'altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) nonché all'articolo 27 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61;



d) l'osservanza della normativa vigente per quanto attiene alla costruzione degli impianti tecnici: elettrico, etc.

e) parere igienico sanitario espresso dal Servizio di igiene e sanità pubblica della Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

Art. 3 (Procedure autorizzative di carattere gestionale)

1. I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali d'affezione sono sottoposti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata dietro parere dell'ASL competente per territorio, la quale accerterà l'idoneità degli impianti e delle attrezzature, sotto l'aspetto igienico sanitario, avendo particolare cura dell'idoneità sanitaria dei lavoratori.

Art. 4 (Disposizioni di carattere localizzativo)

1. Il cimitero per animali d'affezione deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

2. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate con un minimo di 50 m. dalla recinzione esterna del cimitero.

3. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno 50 m..

4. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro e adeguatamente schermato da una cortina verde. La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.

5. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e dotato sia di servizio igienico completo almeno di una tazza o turca e di un lavandino accessibile e visitabile, utilizzato anche dal pubblico, sia di un locale ufficio riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio.

6. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

Art. 5 (Caratteristiche dei terreni)

1. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

2. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie.

3. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di interro.

Art. 6 (Caratteristiche delle fosse da interro)



1. Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 per i piccoli animali e di almeno cm. 150 per gli animali di grossa taglia, dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale.
2. Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.
3. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, ma devono essere larghe almeno 50 cm. tra fossa e fossa.

Art. 7 (Disseppellimento di spoglie animali)

1. Il disseppellimento delle spoglie di piccoli animali è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione. Per il disseppellimento delle spoglie di animali di grossa taglia, tale termine è determinato in 10 anni dall'interro.
2. Le fosse, liberate dalle spoglie, previa disinfezione possono essere utilizzate per nuovi interri.
3. L'ASL competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie del cimitero.

Art. 8 (Soppressione del cimitero)

1. L'istanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune. L'ASL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.
2. La soppressione del cimitero può essere effettuata solo se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia.

Art. 9 (Trasporto delle spoglie)

1. L'impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal locale servizio veterinario dell'ASL al trasporto delle spoglie animali. Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.
2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sia atto a favorire una corretta mineralizzazione delle spoglie stesse.

Art. 10 (Prescrizioni sanitarie per gli addetti ai lavori nel cimitero)

1. Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati di tutti i sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica.

Art. 11 (Tenuta del registro presenze)

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto a compilare apposito registro, vidimato inizialmente ed ogni anno dal Servizio veterinario dell'ASL, in cui sono annotati tipo di animale, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di interrimento. Le certificazioni veterinarie acquisite sono allegate al registro.



Art. 12 (Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219. Le ossa provenienti dal disseppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento.

Art. 13 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione è affidata al Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente.

Art. 14 (Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni previste da altre legislazioni di merito, in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 344 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni, e comportano l'emanazione di ordinanza sindacale di merito.

2. Successive e/o reiterate violazioni comportano l'esperimento delle sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale e, ove ritenuto necessario, la proposta di sospensione o revoca dell'autorizzazione. In tal caso la fidejussione viene incamerata dal Comune.

3. I proventi delle sanzioni sono incamerati dall'ASL di competenza, ai sensi della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia).



PUGLIA

Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8 “Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione” – capo V Cimiteri per animali di affezione

Art. 24 Costruzione dei cimiteri per animali d’affezione

- 1) I progetti di costruzione dei nuovi cimiteri o di ampliamento e di quelli esistenti sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio comunale.
- 2) Presso l’ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d’insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200, dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.
- 3) La planimetria , predisposta da un tecnico abilitato, comprende le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

Art. 25 Competenza del Comune

- 1) Il Comune stabilisce l’iter amministrativo per ottenere l’autorizzazione della struttura cimiteriale, pubblica o privata, per animali da compagnia secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
- 2) Il Comune concede l’autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed, eventualmente, e gestisce le strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un gestore.
- 3) Al Comune compete:
 - a. Controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull’applicazione del presente regolamento.
 - b. collaborare con l’eventuale gestore e di concerto con l’ASL per l’informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
 - c. individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
 - d. concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
- 4) Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
- 5) L’Amministrazione comunale, anche su proposta dell’ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità e dell’ambiente.

Art. 26 Competenza dell’Azienda Sanitaria Locale

- 1) Compete all’Area Funzionale “C” del Servizio Veterinario della ASL:



- a. Il rilascio dei pareri di cui all'art. 25 comma 2;
- b. la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
- c. la comminazione delle sanzioni di cui al D.L.vo 1/10/2012 n. 186.

Art. 27 Compiti del Soggetto Gestore della Struttura

1) Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento disciplina:

- a. la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
- b. il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
- c. la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- d. lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
- e. il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'ASL;
- f. le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene del Comune, dal presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio comunale;
- g. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;
- h. informazione preventiva al Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni da parte degli enti competenti;
- i. l'onere delle utenze;
- j. l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
- k. il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell'arco della giornata.

2) Ulteriori competenze del gestore possono essere definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

3) Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:

- a. estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
- b. specie animale ed estremi identificativi del proprietario;



- c. ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
- d. estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
- e. ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
- f. qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

4) Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati in precedenza, all'infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un unico registro ed è conservato, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.

5) Il gestore, chiede al competente Ufficio della Regione Puglia, per il tramite della ASL, la registrazione e/o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.

Art. 28 Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti

1) La struttura è deputata ad accogliere spoglie di animali detti "d'affezione" o "da compagnia", classificate nella "Categoria 1" dei "sottoprodotti" di origine animale non destinati all'alimentazione di cui al Regolamento CE n° 1069/2009, art. 8.

2) Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale. E' richiesta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa di morte con l'esclusione di malattie infettive e diffuse gravi. Tale certificazione è richiesta anche per il trasporto delle spoglie animali. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.

3) I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'ASL.

4) Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.

5) Possono essere offerti a pagamento i seguenti servizi:

- a. trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
- b. confezionamento feretri;
- c. seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
- d. disseppellimento degli stessi;
- e. incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
- f. tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati;



- g. tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
- h. estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione. I prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati.

6) Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

Art. 29 Trasporto

1) Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Regolamento CE n° 1069/2009 e del Regolamento UE n° 142/2011, delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).

2) Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore nero riportante la dizione "sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

3) Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.4, che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

4) Qualora il trasporto di spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'Autorità competente regionale, ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia n°2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. UE 142/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.

5) Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione "prodotto derivato di origine animale di categoria 1".

6) Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.



Art. 30 Caratteristiche strutturali e funzionali

1) Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali e della ASL è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a. la fascia di rispetto;
- b. le aree di parcheggio;
- c. gli accessi;
- d. la viabilità interna;
- e. la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
- f. gli edifici dei servizi collaterali

2) Alla planimetria è allegata una relazione tecnica dalla quale risultano:

- a. collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b. la sua estensione;
- c. l'orografia;
- d. la natura fisico chimica del terreno;
- e. la profondità e la direzione della falda freatica.

3) La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non è inferiore a m. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessino l'area di rispetto di edifici preesistenti.

4) E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.

5) L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.

6) Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.

7) La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.

8) L'intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.

9) La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.

10) E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.

11) La struttura dispone, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi sostitutivi.

12) Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento.



Art. 31 Impianti e funzioni collaterali

1) La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:

- a. aree di seppellimento;
- b. area per dispersione ceneri;
- c. cella frigorifera a contenuto plurimo;
- d. colombario - ossario;
- e. colombario - cinerario;
- f. sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
- g. eventuale forno inceneritore.

2) Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

- a. ufficio con attesa per il pubblico;
- b. archivio;
- c. spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- d. servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
- e. spazio per confezionamento feretri;
- f. ripostigli e deposito attrezzi.

Art. 32 Fosse di seppellimento

1) Il cimitero dispone di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree, se più di una, sono individuate con numeri romani, e distinte per turni di disseppellimento di cui al successivo comma 2, art. 33.

2) Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, sono disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto. L'identificativo della fossa, individuato come sopra, è riportato sul registro delle partite. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.

3) La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).

4) Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con l'identificativo di cui al comma 2 e da una lapide o targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte). Il cippo può essere omesso qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.)



Art. 33 Sistema di seppellimento

- 1) Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
- 2) Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale.
- 3) Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
- 4) I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
- 5) I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4, anche se non individualmente e senza targa identificativa.
- 6) Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
- 7) In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.
- 8) Restano invariati gli obblighi di comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.

Art. 34 Sistema di incenerimento

- 1) L'incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
- 2) L'impianto, deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n° 1069/2009, con le modalità riportate nella DGR n°2234 del 30/11/2013 e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n° 142/2001 (Allegato III capo I e III).
- 3) Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:



- a. le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;
 - b. l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
 - c. devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
- 4) Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
- 5) I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.
- 6) Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.
- 7) Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992.



Articolo 23 (Cimiteri per animali d’affezione)

1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d’affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d’affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per animali di affezione.

Art. 2 Destinatari

1. Nei cimiteri per animali d’affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali d’affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali o comunitarie.

Art. 3 Localizzazione e realizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri per animali d’affezione sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata previo parere della competente azienda unità sanitaria locale.

2. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai comuni nell’ambito della pianificazione urbanistica;

3. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici. Gli stessi enti possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da parte di associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali, previa stipula di apposita convenzione con le associazioni medesime.

4. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L’autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.

Art. 4 Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali, nonché le modalità di dismissione delle strutture.

2. Il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 gennaio 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 13.01.2015



Articolo 62 (Disposizioni generali)

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati, sul territorio comunale, sia da soggetti privati, senza scopo di lucro, che da Enti pubblici.

2. La collocazione dei siti da adibire a cimiteri per animali d'affezione deve essere giudicata idonea dalle autorità competenti:

- a) dal Comune, sulla base dello strumento urbanistico e del Piano di Settore cimiteriale vigenti.
- b) dall'AUSL sulla base degli aspetti igienico-sanitari, e veterinari.

3. L'ubicazione dei cimiteri di animali non previsti dal Piano di Settore cimiteriale deve considerare principalmente il rischio di inquinamento delle falde freatiche e assicurare il rispetto generale delle norme di igiene ex lege R.D. 1265/1934.

4. I Cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati anche in aderenza con le strutture Cimiteriali comunali e/o private. Tali strutture, sono ubicate in deroga alla vigente normativa sulle distanze cimiteriali, di cui art. 338 del T.U.II.ss R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i., in seguito a specifico parere richiesto e rilasciato dalla competente AUSL..

5. Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito l'interramento delle spoglie animali o delle ceneri ovvero la dispersione di quest'ultime ma non la tumulazione.

6. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati e successivamente non destinate a interrimento in cimiteri per animali d'affezione.

7. Possono essere conferite alla struttura:

- a) le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Pistoia,
- b) le spoglie di animali deceduti a Pistoia di proprietà di cittadini con domicilio nel Comune di Pistoia;

Per il trasporto di spoglie animali è richiesta certificazione medica veterinaria solo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

8. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie per l'interramento sono di norma non oltre cm 150 di lunghezza e non oltre Kg 100 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso l'autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'AUSL; a tal riguardo si rimanda al successivo Articolo 63 - .

9. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 6.

10. L'accesso di animali vivi all'interno del Cimitero per animali è consentito nelle forme previste dal Regolamento Comunale di tutela degli animali e di Polizia Veterinaria; gli animali non potranno comunque essere lasciati liberi di muoversi autonomamente per alcun motivo ed in nessuna occasione.

11. Possono essere offerti a pagamento, a prezzi di mercato, secondo parametri stabiliti dal Comune, i seguenti servizi:

- a) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
- b) confezionamento dei contenitori per le spoglie animali, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali;
- c) confezionamento dei contenitori resti ossei o ceneri;
- d) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;
- e) seppellimento per interrimento di ceneri;
- f) dispersione in area apposita delle ceneri;
- g) autorizzazione alla eventuale apposizione dei cippi sulle fosse di sepoltura o cippi alla memoria;
- h) disseppellimento delle carcasse animali di cui ai precedenti punti d) ed e);
- i) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati (resti ossei);
- j) affitto, cessione in uso a tempo determinato, concessione a tempo determinato di area del cimitero per animali d'affezione, di dimensioni come previste al successivo Articolo 64 - , per la sola sepoltura delle spoglie animali e l'eventuale collocazione di cippo come successivamente disciplinato, per un periodo minimo di anni 5 o anni 10, secondo la taglia dell'animale da seppellire; tale titolo potrà essere rinnovato di ulteriori 5 anni se precisato sul contratto/convenzione e tale proroga potrà essere richiesta/applicata fino ad un massimo di tre volte (massimo di 3 proroghe). Al termine del periodo di sepoltura sottoscritto dall'Avente titolo, o Affittuario o Concessionario, si procederà al disseppellimento d'ufficio, con la raccolta e l'incenerimento dei resti ossei o resti mortali presso un impianto autorizzato e convenzionato (ovvero proprio impianto di incenerimento se esistente), con smaltimento delle ceneri come previsto dalla legge per tale rifiuto ovvero per interrimento indistinto in un campo apposito del Cimitero per animali, quando incenerite in proprio impianto.

12. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti, le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati deceduti a seguito di malattie infettive diffuse dagli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954 ed s.m.i.) ed al Regolamento comunale d'Igiene vigente.

Articolo 63 (Destinatari)

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate, sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come "animali di affezione o di compagnia", ovvero "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4) ed s.m.i., ossia cani, gatti, piccoli roditori, rettili e pesci ornamentali, uccelli da gabbia, e qualunque altro animale d'affezione, purché di peso non superiore a Kg. 100 e dimensione massima non superiore a mt. 1.50, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo, ovvero infettive di particolare rilevanza per gli animali.

2. Classificazione della taglia dell'animale d'affezione ai sensi e per le necessità di quanto normato nel presente Regolamento:

- a) La spoglia animale (o carcassa) è qualificata "piccolissima" quando il peso non sia superiore a Kg. 1,2;



- b) La spoglia animale (o carcassa) è qualificata “piccola” quando il peso non sia superiore a Kg. 3;
- c) La spoglia animale (o carcassa) è qualificata “medio-piccola” quando il peso non sia superiore a Kg. 50;
- d) La spoglia animale è qualificata “grande” quando di peso superiore a Kg. 50 ma inferiore od la massimo uguale a Kg. 100.

3. In seguito ad istanza da prodursi al Comune, potranno essere sepolti anche animali di taglia rilevante come ad esempio i cavalli; la Giunta Comunale, acquisiti i pareri che saranno ritenuti necessari per tale particolare operazione di interramento, potrà autorizzare l'intervento dettando le modalità e condizioni del caso.

Articolo 64 (Modalità di sepoltura)

1. Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito:

- a) l'interramento delle spoglie,
- b) l'interramento anche delle ceneri quando trattate in impianti di incenerimento autorizzati,
- c) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.

2. La dispersione in natura delle ceneri di animali d'affezione potrà avvenire all'interno del territorio comunale di Pistoia solo in seguito al rilascio dell'autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura di cui all'Articolo 68 - ed assenso del proprietario dei terreni, purché avvenga in siti distanti sempre ed almeno mt. 100 da abitazioni, stalle, magazzini, opifici, impianti di allevamento bestiame, opifici, ecc. se isolati, ovvero dai centri abitati.

3. La dispersione può essere fatta anche in torrenti o fiumi, sempre che sia autorizzata ed avvenga in luoghi distanti almeno mt. 100 da fabbricati quando isolati ovvero dai centri abitati.

4. Le cassette o scatole contenenti le ceneri di animali di affezione possono essere conservate dal proprietario dell'animale nella propria abitazione.

Articolo 65 (Disposizioni per la localizzazione/costruzione/ampliamento)

1. Il cimitero per animali d'affezione deve essere localizzato in modo che sia isolato dal centro abitato mediante una zona di rispetto libera da qualsiasi manufatto. Tale fascia ha dimensione minime di mt. 50 dal recinto perimetrale che delimita il cimitero per animali e massimo di m. 200; Nella fascia di rispetto vige vincolo di inedificabilità assoluto oltre che divieto di installazione di strutture precarie (tende, tettoie, ricovero animali od attrezzi, ecc.) o la realizzazione di strutture e/o manufatti anche interrati.

2. I pozzi esistenti o realizzabili, se destinati al solo uso di irrigazione agricola, dovranno distare almeno mt. 30 dal cinto cimiteriale; si dovrà dimostrare, mediante idonea relazione idrogeologica, la non interferenza dell'impianto cimiteriale con tali pozzi.- Per la realizzazione di nuovi pozzi per uso non potabile dovrà essere prevista idonea relazione idrogeologica che dimostri la non interferenza dei medesimi con l'impianto cimiteriale.



3. Quando tali impianti cimiteriali non fossero realizzati a ridosso di cimiteri per umani esistenti, le aree esterne al cinto cimiteriale, devono essere destinate ed organizzate, in parte a parcheggio ed in parte a verde pubblico a servizio del cimitero stesso. Queste aree sono a destinazione prevalente:

4. I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione edilizia. La relativa domanda deve essere corredata dall'elaborato progettuale di rito, accompagnato almeno dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) relazione idrogeologica della località, composizione chimico-fisica del terreno, profondità e direzione della falda, ecc.;

b) relazione tecnico-sanitaria che rechi:

1°. Descrizione della località, ubicazione, orografia, estensione dell'area, ecc.;

2°. Compatibilità' del sito sotto gli aspetti igienico sanitari ed urbanistici;

3°. Indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue (acque nere) e meteoriche;

4°. Ubicazione ed organizzazione dei servizi (la dotazione minima di servizi igienici è, fino a mq. 3.000 di Su cimiteriale, nr. 1 servizio igienico per l'utenza, accessibile ai disabili, completo di antibagno ed inoltre devono essere previsti attigui locali ad uso ufficio e deposito attrezzi, questi ultimi di sup. netta minima complessiva di mq. 21);

5°. Eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle Leggi D.M. 14/06/ n. 236 e del D.P.R. 24/07/1996 n. 503, nelle parti principali e comuni del cimitero consentendo l'accessibilità ad almeno un'area per la sepoltura;

6°. Indicazione dell'ubicazione di pozzi per l'approvvigionamento idrico esistenti, ai fini della tutela della zona di rispetto;

c) osservanza alla normativa vigente per quanto attiene alla costruzione degli impianti tecnici come quello elettrico, ecc.,

d) parere igienico sanitario espresso dalla competente AUSL e del relativo Servizio Veterinario.

5. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro con un muro perimetrale o altra tipologia di recinzione, anche metallica, purché, se non opaca, per la maggior parte adeguatamente schermata da una cortina di verde (arbusti, alberature, rampicanti idonei). La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.

6. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile corrente.

7. Nel caso in cui il Cimitero per animali venisse realizzato attiguo e confinante con un Cimitero comunale o privato, i servizi igienici per i fruitori ed i servizi per gli addetti, potranno essere realizzati in una struttura comune ai due impianti, ovvero potranno essere gli stessi purché dimensionati per l'ulteriore impiego e comunque come sarà meglio indicato dai competenti uffici comunali e dell'AUSL. Tra le due tipologie di cimitero deve essere realizzata una recinzione (recinzione interna quando contigui) di separazione con muretto o anche recinzione metallica, provvista di cancello. Tale recinzione dovrà avere altezza massima, dal piano di campagna posto a quota planimetrica più alta, di mt. 1,50.

8. Il terreno del cimitero avrà profili conformati in modo idoneo a favorire lo scolo delle acque pluviali e deve essere dotato di canali o cunette o caditoie e condotte o drenaggi, utili alla captazione dell'eccesso di acque meteoriche e quindi per il loro pronto smaltimento,



realizzato in modo tale che non sia determinata un'eccessiva privazione dell'umidità dal terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie animali.

9. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica che dovrà al massimo della sua escursione stagionale essere posta a mt. 2,50 dal piano medio di campagna del cimitero.

10. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di mt. 1,50 o capace di essere reso tale, con facili opere di scasso; deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità al favorire la mineralizzazione delle spoglie.

11. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate anche con riporto di terreni estranei oppure per miscelazione del terreno esistente con sabbie ed inerti in composizione mista di idonea granulometria secondo le specifiche dettate da apposita indagine geologica (pedologica) dei terreni.

Articolo 66 (Procedure – Gestione)

1. I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali d'affezione devono richiedere specifica autorizzazione al Comune di Pistoia che verrà rilasciata sentiti i pareri dell'AUSL competente per territorio e del relativo servizio veterinario.

2. Il contratto di affidamento di gestione di un cimitero per animali di affezione anche se privato è soggetto a convenzione con il Comune che disciplina:

- a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente Regolamento;
- b) il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'AUSL;
- c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
- d) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- e) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003 e s.m.i.;
- f) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'AUSL;
- g) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene vigente, dal presente Regolamento e delle norme di attuazione del PRG vigente e dal Piano di Settore cimiteriale vigente.
- h) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi eventualmente affidati;
- i) inoltre prevederà le modalità d'informazione preventiva del Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;
- j) l'onere delle utenze;
- k) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;



3. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio e delle N.T.A. di PRG vigente.

4. Ulteriori competenze del gestore sono definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

Articolo 67 (Caratteristiche dei contenitori e delle fosse – Disseppellimento)

1. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile (come cartone o plastica biodegradabile) atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico che l'eszalazioni moleste durante il trasporto, inoltre dovrà favorire una corretta mineralizzazione delle spoglie stesse; all'esterno dovrà essere:

a) posta una targhetta in materiale non degradabile (es. plastico o metallico) sulla quale riportare le generalità dell'animale, del proprietario ed un codice progressivo di identificazione della registrazione e del punto di interramento della carcassa; per gli animali provvisti di tatuaggio o microchip dovrà essere riportato anche il relativo numero.

2. Le ceneri derivanti dall'incenerimento di ciascun animale devono essere raccolte in apposita scatola o cassetta in alluminio ovvero in legno (quest'ultima è la condizione unica nel caso sia richiesto l'interramento) di materiale resistente; all'esterno dovrà essere posta una targhetta in materiale non degradabile (es. plastico o metallico) sulla quale per incisione riportare le generalità dell'animale, del proprietario ed un codice progressivo di identificazione della registrazione e del punto di interramento del contenitore delle ceneri.

3. Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità di:

a) mt. 0,70 dal piano medio di campagna e dimensioni di larghezza e lunghezza mt. 0.15/0.20 per animali di taglia "piccolissima" il cui interramento avverrà dopo aver collocato la carcassa animale in un apposito sacchetto biodegradabile in carta, cartone o plastica;

b) mt. 0,70 dal piano medio di campagna e dimensioni di larghezza e lunghezza mt. 0.50 per animali di taglia "piccola" ovvero per l'interramento di scatole, cassette o contenitori di ceneri;

c) mt 1.00 dal piano medio di campagna e dimensioni di mt. 0.50 di larghezza e mt. 1.00 di lunghezza, per gli animali di taglia "medio-piccola";

d) mt. 1.50 dal piano medio di campagna e dimensioni di mt. 1.00 di larghezza e mt. 1,50 di lunghezza, per gli animali di taglia "grande";

e) le dimensioni delle fosse per animali di taglia superiore saranno di dimensioni adeguate alle spoglie da interrare e comunque poste ad una profondità di almeno mt. 1.80 dal piano medio di campagna.

4. Dopo che vi sia stato depresso l'animale, la fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno alla cassa/contenitore e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

5. I passaggi tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, ma devono essere larghi almeno 50 cm. tra fossa e fossa e tra fossa e bordi o vialetti distributivi.

6. Il disseppellimento delle spoglie è consentito:



a) solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'interramento quando per animali di taglia "piccolissima", "piccola" e/o "medio-piccola";

b) solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni dall'interramento quando per animali di taglia "grande" e/o "particolari" e/o "contenitori di ceneri";

7. Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri, dopo un adeguato periodo di riposo, non inferiore a 3 mesi.

8. I termini temporali indicati nei commi precedenti sono assunti in via sperimentale e ove necessario potranno essere variati, alla luce delle risultanze di gestione, con apposita Ordinanza del Sindaco sentito il parere consultivo della competente AUSL.

9. Al termine del periodo ordinario di seppellimento, salvo che gli aventi titolo non provvedano al rinnovo della cessione d'uso dello spazio assegnato, è d'obbligo l'incenerimento dei resti non completamente scheletrizzati e delle ossa; le ceneri saranno interrate o disperse in apposite zone del cimitero, avendo cura di non concentrare più di 10 Kg. di ceneri per fossa, ovvero potranno essere conferite come rifiuto al gestore della raccolta dei rifiuti in area comunale.

10. Per soddisfare le richieste di cittadini che non chiedono una sepoltura personalizzata ma semplicemente di liberarsi delle spoglie, il cimitero, per provvedere allo smaltimento, dovrà essere dotato di una "fossa comune" in cui interrare gli animali conferiti e/o dotarsi di una sistema di incenerimento conforme alle normative in materia

Articolo 68 (Trasporto delle spoglie)

1. Il trasporto delle spoglie di animali d'affezione deve rispettare gli adempimenti e tutti gli altri aspetti sanitari previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento del Regolamento CE n° 1774/2002.

2. Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione devono essere accompagnate da attestazione di medico veterinario, che costituisce autorizzazione al trasporto, la quale escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali qualora prevista dalle normative o regolamenti veterinari in vigore.

3 Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e quindi senza le precauzioni di cui al comma 1 del presente articolo e da chiunque abbia interesse a trasportarle.

Articolo 69 (Sistema di incenerimento)

1. L'incenerimento si realizza con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE; detto impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'art.12 del Regolamento CE 1774/2002 e rispettare le condizioni previste all'AllegatoIV dello stesso come modificato dal Regolamento CE 808/03.

2. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.

3. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, con chiusura a tenuta, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.

4. I contenitori sono consegnati ai proprietari degli animali.



5. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno di cimiteri per animali d'affezione. Inoltre le stesse possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza che ciò possa dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Articolo 70 (Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 e s.m.i. Le ossa provenienti dal disseppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento.

Articolo 71 (Addetti al cimitero per animali – Norme igieniche)

1. Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati dei sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica.

2. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal Regolamento CE n° 1774/2002 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento dello stesso; si richiamano inoltre il Testo Unico n° 1265/34, il Regolamento Comunale di Igiene vigente ed il Regolamento Comunale di tutela degli animali approvato con delibera C.C. n° 50 del 26/04/05.

Articolo 72 (Tenuta del registro presenze)

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto a compilare apposito "registro", su supporto informatico in cui sono annotati tipo di animale e taglia, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione, data di seppellimento, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione (anagrafe e gestione magazzino); tali annotazioni dovranno essere svolte sia su carta che in forma informatizzata dovrà essere vidimato preventivamente dal Servizio veterinario del A.S.L. ed essere conforme anche a quanto previsto Regolamento CE n° 1774/2002 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento dello stesso.

2. Il "registro" è tenuto nella portineria in copia, e negli uffici del Gestore del Cimitero. Su tale registro vanno annotati tutti gli ingressi, uscite e spostamenti dei resti animali. Tali dati dovranno essere almeno settimanalmente inseriti nell'archivio informatizzato ed al 31/01 di ogni anno dovrà essere stampata copia aggiornata del registro stesso contenente tutti i dati di archivio, movimentazioni, spostamenti, riduzioni, entrate-uscite dell'anno precedente. Tali copie saranno consegnate a:

- 1 copia al Comune,
- 1 copia a disposizione del Custode ed utenza del Cimitero.

3. Le certificazioni veterinarie acquisite sono mantenute per almeno 10 anni, nell'ufficio del sito cimiteriale, a disposizione per eventuali controlli.

4. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, e l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:



- a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
- b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
- c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
- d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
- e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
- f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero

5. Ogni fossa nei campi di interro deve essere contraddistinta, a cura del gestore del cimitero, da una targhetta costituita di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un codice progressivo di identificazione, tale targhetta avrà le dimensioni minime di cm. 50 x 35 quando fornita dalla Gestione cimiteriale sarà uguale per tutti i tipi di seppellimenti come da "Allegato B" del presente Regolamento.

6. A richiesta dei proprietari dell'animale sepolto potranno essere collocati cippi sostitutivi della "targhetta" di cui al comma precedente purché riportanti i dati necessari e di forma dimensione e materiale come da "Allegato B" del presente Regolamento.

7. L'organizzazione dei campi delle sepolture dovrà avvenire secondo modalità di funzionalità nell'uso delle aree disponibili, tenendo conto che almeno parti di tali aree dovranno essere rese accessibili ai disabili. Questa organizzazione non preclude la conformazione del cimitero secondo i principi del cimitero a giardino o parco con zone caratterizzate a sentiero o libere, purché funzionali anche allo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali possibili. L'accessibilità dovrà essere anche garantita per le parti comuni quali Uffici, servizi igienici, fontanelle, parcheggio, ingresso principale, percorsi principali e zone ombrose di riposo e sosta).

Articolo 73 (Soppressione del cimitero)

1. La soppressione del cimitero può essere effettuata solo se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di "piccolissima", "piccola" o "medio-piccola" taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di "grossa" taglia.

2. Nel caso di cimiteri per animali di affezione privati, l'istanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune. L'AUSL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

Articolo 74 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione è affidata al Servizio veterinario dell'A.USL territorialmente competente.



Articolo 1 (Autorizzazione)

1. Per l'attivazione dei cimiteri per piccoli animali d'affezione necessita l'autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario.

Articolo 2 (Requisiti dei cimiteri)

1. Valgono le norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 24 giugno 1993 , n. 24.

Articolo 3 (Inumazione)

1. I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica. Ciascuna fossa deve essere scavata fino ad un massimo di due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso l'animale, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno alla carcassa e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo.

3. Le carcasse devono essere avvolte in un panno imbevuto di idoneo disinfettante.

Articolo 4 (Tumulazione)

1. Nei colombari destinati alla tumulazione ogni cassa deve essere posta in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta o costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

2. Gli animali destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo a chiusura ermetica, l'altra esterna di legno.

Articolo 5 (Disposizioni particolari)

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, la carcassa deve essere avvolta con un lenzuolino imbevuto di soluzione disinfettante.

2. Se l'animale è portatore di radioattività vanno osservate le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

3. In entrambi i casi l'animale deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di metallo a chiusura ermetica, l'altra esterna di legno.

Articolo 6 (Esumazione)

1. Le esumazioni si eseguono dopo un quinquennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti dell'animale, si utilizzano per nuove inumazioni.

Articolo 7 (Cremazione)

1. La cremazione, metodo da preferire e da incentivare, viene eseguita in idoneo impianto di incenerimento.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun animale devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno le generalità del proprietario, con le



caratteristiche segnaletiche dell'animale. Nel cimitero deve essere predisposto un colombaio per raccogliere queste urne. Le urne possono essere accolte presso i singoli proprietari.

Articolo 8 (Sanzioni amministrative)

1. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardino leggi, regolamenti e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 346 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e dall'art. 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'ammenda di lire 20.000 a lire 200.000.

2. L'importo potrà anche essere definito fra il minimo ed il massimo, a discrezione dell'accertatore, secondo l'art. 11 della citata Legge 689/1981.



Delibera Giunta Regionale 7 febbraio 2006, n.24. “Linee guida per una regolamentazione uniforme dell’igiene veterinaria nel territorio della Regionale Veneto” (art.9)

Articolo 9 (Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d’affezione)

1. Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

2. Il seppellimento degli animali d’affezione è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali previa autorizzazione di un medico veterinario in cui venga certificata l’esclusione di qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffusive della specie.

3. I cimiteri per gli animali d’affezione:

a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all’articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

b) I siti cimiteriali per animali d’affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all’igiene ed alla sanità pubblica.

c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d’affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell’art. 14 della L.R. 60/93.